



Studio Crabilli Monari

DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI

**AI SIGNORI CLIENTI
LORO SEDI**

Bologna, 06 febbraio 2025

CIRCOLARE N. 21

OGGETTO: Patente a crediti: pubblicate nuove *faq*

Lo scorso 17 gennaio sono state pubblicate sul sito dell'Ispettorato nazionale del lavoro altre *faq* in merito alla patente a crediti, prima di riportarle si ripropone una sintesi della normativa.

Patente a punti

Dal 1° ottobre 2024 le imprese e i lavoratori autonomi che svolgono la loro attività in cantieri temporanei e mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), Testo unico della sicurezza, devono essere in possesso di una patente c.d. "*a crediti*"; a stabilirlo è l'articolo 27, Testo unico della sicurezza, come modificato dall'articolo 29, comma 19, D.L. 19/2024 (c.d. Decreto PNRR 4).

Soggetti obbligati

Sono obbligati al nuovo obbligo le imprese e i lavoratori autonomi che svolgono la loro attività in cantieri temporanei e mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), Testo unico della sicurezza; sono invece esclusi:

- coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale;
- le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.

Requisiti per l'ottenimento della patente

La patente è rilasciata, in formato digitale, dall'Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti:

- iscrizione alla CCIAA;
- adempimento degli obblighi formativi da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei lavoratori dell'impresa;
- possesso del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità;
- possesso del Documento di valutazione dei rischi (DVR);
- possesso del Documento unico di regolarità fiscale (DURF);
- avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Dott.ssa Rina Crabilli
Dott.ssa Licia Monari
Rag. Simona Cavicchi
Dott. Giuseppe De Lillo
Dott.ssa Linda Furlan
Dott.ssa Valentina Muzzioli
Dott.ssa Serena Tinarelli
Dott. Vincenzo Valente

STUDIO CRABILLI & MONARI SRL

Via Rodolfo Audinot, 34 - 40134 Bologna
Telefono +39 051 338911 r.a / +39 051 583978
Fax +39 051 338919
C.F./P.Iva 03705530370 - REA BO-311291 - C.S. Euro 10.400,00 i.v.
www.studiocrabillimonari.it
info@studiocrabillimonari.it - segreteria@studiocrabillimonari.it



CERTIFICATI DA:





Studio Crabilli Monari

DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI

Come richiedere la patente a crediti

La patente è rilasciata in formato digitale accedendo al portale dell'Ispettorato nazionale del lavoro con SPID o CIE; le istruzioni per la richiesta saranno indicate con apposita nota tecnica di prossima emanazione.

Possono presentare la domanda di rilascio della patente il legale rappresentante dell'impresa e il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, ivi inclusi i soggetti di cui all'articolo 1, L. 12/1979 (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e Caf).

All'esito della richiesta il portale genererà un codice univoco associato alla patente che sarà rilasciata.

Revoca della patente

La patente è revocata nel caso di mancata veridicità della dichiarazione di possesso dei requisiti; decorsi 12 mesi dalla revoca si può richiedere il rilascio di una nuova patente. Diversamente, nel caso in cui venissero meno i requisiti in un momento successivo al rilascio, la patente potrà ancora essere usata ma sarà necessario provvedere a recuperare i requisiti persi.

Potrebbe verificarsi anche il caso della sospensione della patente obbligatoria ogni volta che si dovessero verificare:

- infortuni da cui deriva la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro, almeno a titolo di colpa grave;
- infortuni da cui deriva l'invalidità permanente di uno o più lavoratori o una irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente, imputabile almeno a titolo di colpa grave.

La durata della sospensione della patente, comunque non superiore a 12 mesi, è determinata tenendo conto della gravità degli infortuni, nonché della gravità della violazione in materia di salute e sicurezza e delle eventuali recidive.

Funzionamento della patente

La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti e consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione pari o superiore a 15 crediti.

La patente ha un punteggio massimo di 100 crediti, così assegnati:

- crediti base: 30 crediti attribuiti al momento di rilascio della patente;
- crediti per storicità dell'azienda: fino a 30 crediti complessivi, di cui:
- fino a 10 crediti attribuiti al momento del rilascio della patente in base alla data di iscrizione del soggetto richiedente alla CCIAA, secondo la tabella allegata al Decreto;
- in ragione della mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, la patente è incrementata di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa, sino a un massimo di 20 crediti;
- crediti ulteriori: fino a 40 crediti attribuibili per investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro.



In caso di patente con punteggio inferiore a 15 crediti, è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto.

Dott.ssa Rina Crabilli
Dott.ssa Licia Monari
Rag. Simona Cavicchi
Dott. Giuseppe De Lillo
Dott.ssa Linda Furlan
Dott.ssa Valentina Muzzioli
Dott.ssa Serena Tinarelli
Dott. Vincenzo Valente

STUDIO CRABILLI & MONARI SRL

Via Rodolfo Audinot, 34 - 40134 Bologna
Telefono +39 051 338911 r.a / +39 051 583978
Fax +39 051 338919
C.F./P.Iva 03705530370 - REA BO-311291 - C.S. Euro 10.400,00 i.v.
www.studiocrabillimonari.it
info@studiocrabillimonari.it - segreteria@studiocrabillimonari.it



CERTIFICATI DA:



CEPAS



Sanzioni

Alle imprese o i lavoratori autonomi privi della patente o con un numero di crediti inferiore a 15 viene applicata:

- una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque non inferiore a 6.000 euro;
- l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di 6 mesi.

Va sottolineato che il committente o il responsabile dei lavori debba verificare il possesso della patente a crediti anche in caso di subappalto, in mancanza di controllo è prevista l'applicazione della sanzione dell'importo minimo di 711,98 euro e massimo di 2.562,91 euro.

Faq del 17 gennaio 2025

Faq 18	Un general contractor che non opera fisicamente in cantiere e svolge attività di natura esclusivamente intellettuale (ingegneri, architetti, geometri) non è tenuto al possesso della patente a punti.
Faq 19	Le imprese che operano fisicamente in cantiere sono tenute al possesso della patente, in linea con le attività previste dall'articolo 89, D.Lgs. 81/2008.
Faq 20	Gli organismi abilitati a verifiche periodiche, come previsto dal D.P.R. 162/1999 e dal D.P.R. 462/2001, non necessitano della patente in quanto svolgono attività di natura intellettuale.
Faq 21	Se un'impresa perde la certificazione SOA, è possibile continuare a operare nei cantieri in attesa della concessione della patente a crediti, come previsto dall'articolo 27, D.Lgs. 81/2008.
Faq 22	L'impresa appaltatrice deve verificare il possesso della patente o di titoli equivalenti dei subappaltatori al momento dell'affidamento.
Faq 23	Non è richiesta una modalità specifica per comunicare l'avvenuta richiesta della patente: sono valide email, pec, raccomandate o altre soluzioni equivalenti.
Faq 24	Per le imprese familiari, i collaboratori occasionali non sono soggetti agli obblighi relativi a DVR e RSPP, a meno che non si formalizzi un rapporto di lavoro subordinato.
Faq 25	Non è necessario modificare la richiesta se i requisiti cambiano successivamente alla presentazione della domanda.
Faq 26	In merito ai servizi di pronto soccorso in cantiere, inclusi quelli antincendio, non è richiesta la patente in quanto essi rappresentano attività di mera fornitura.
Faq 27	Installazione di impianti di vinificazione e DURF, in caso di difficoltà nel soddisfare i requisiti del DURF a causa di particolarità fiscali (es. vendite non imponibili), è possibile indicare "esenzione giustificata".

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Con i migliori saluti.

Studio Crabilli & Monari srl